

Codice A1816A

D.D. 22 ottobre 2015, n. 2688

**Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio vegetazione cresciuta spontaneamente sulla sponda destra del Torrente Chiappera nel Comune di Barge in localita' Via Paesana 10 (S.P. 27). Richiedente: Sig. GERVASONE Mario (omissis)**

PREMESSO:

- che in data 10/09/2015 con nota protocollata al n. 45818/A1816A, il Sig. GERVASONE Mario (omissis) ha presentato una richiesta di Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio vegetazione cresciuta spontaneamente sulla sponda destra del Torrente Chiappera nel Comune di Barge, in corrispondenza della difesa spondale esistente in località Via Paesana 10 (S.P. 27) ;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Barge per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell' avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Barge in data 09/10/2015;

CONSIDERATO

- che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Chiappera ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis con il solo taglio di vegetazione cresciuta spontaneamente sulla sponda destra del Torrente Chiappera nel Comune di Barge;
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponde, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

*determina*

di autorizzare il Sig. GERVASONE Mario (omissis), ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio vegetazione cresciuta spontaneamente sulla sponda destra, in corrispondenza della difesa spondale esistente, sul Torrente Chiappera nel Comune di Barge, in località Via Paesana 10 (S.P. 27) richiesto, nell'area individuata negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito nell'art. 37, comma 6, sotto riportato:

“in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità”;

- durante l'esecuzione del taglio di vegetazione l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti